



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO RECANTE LA PROCEDURA DI ELEZIONE CON MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI (art. 31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176)

Adottato con delibera in data 8/1/2021

Adeguato all'approvazione con prescrizioni in data 3/2/2021 del Ministero della Giustizia Prot. n°3677

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, il presente Regolamento stabilisce la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri, quale misura urgente in materia di tutela della salute, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le previsioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni e, nei limiti del contenuto della delega di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono legittimate a derogarvi per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da remoto da parte degli aventi diritto, in luogo della modalità tradizionale. Per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri con modalità telematica da remoto è costituito, presso ciascun Consiglio, un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, affinché siano garantite la libertà e la segretezza del voto.

Articolo 2

Elezione del Consiglio territoriale

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, secondo le procedure previste dall'art. 28 della Legge 11 settembre 2020, n.120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale degli ingegneri. È posto a carico dell'ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. In caso di omissione spetta al Consiglio nazionale indire le

elezioni. Il Consiglio territoriale dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, le eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal successivo comma 5, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Consiglio territoriale dell'Ordine nomina il Notaio, nell'ambito di una terna segnalata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio, a seguito di specifica istanza, incaricato di assistere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti e di supportare la Commissione elettorale nominata dal Consiglio territoriale per sovrintendere alle operazioni di voto. Per la composizione della Commissione elettorale si fa rinvio alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

4. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Il seggio è aperto dalle ore 9.00 alle ore 20,00.

6. I voti espressi nel turno precedente vengono considerati validi per i turni successivi, anche per il calcolo del *quorum*.

7. I tempi della seconda e terza votazione sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

8. Alle ore 9.00 del giorno successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il *quorum*, si procede allo scrutinio dei voti.

Articolo 3 **Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui all'articolo 2. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

2. Il voto può essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, da qualunque dispositivo informatico fissa o mobile collegata ad Internet, in qualunque momento durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale

inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto idoneo a compromettere la procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.

3. Previa autenticazione sul sito internet del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. All'esito, il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.

4. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è affidata a un operatore economico specializzato indipendente, selezionata mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato si impegna a mettere a disposizione del Consiglio nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente articolo 2, per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli Territoriali, al Consiglio Nazionale, al Comitato Elettorale ed al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato.

5. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679. Il sistema dovrà prevedere un *backup* di sicurezza di tutte le operazioni ed essere conforme a standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.

6. Al termine di ciascuna tornata di voto, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione elettorale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*. Il numero dei voti espressi, acquisito dalla Commissione elettorale, è immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

7. Al termine della prima tornata di voto, il Presidente della Commissione elettorale accerta preliminarmente per ciascun Consiglio territoriale dell'Ordine se il numero dei votanti ha raggiunto il *quorum* prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in tal caso, chiuse le operazioni di voto ed informando il Notaio. La Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio nazionale degli Ingegneri e il proprio Consiglio dell'Ordine che il *quorum* non è stato raggiunto, in modo che provvedano a dare notizia della seconda tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e comunicazione ai rispettivi elettori sul proprio domicilio digitale.

8. Qualora per uno o più ordini territoriali il *quorum* elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale e il Consiglio nazionale provvedono alle

comunicazioni di cui al precedente comma 7 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.

Art. 4 Candidature

1. Ai fini dell'ammissibilità delle candidature presentate, la Commissione elettorale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rituale dichiarazione del candidato attestante:

- a) di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell'Ordine degli Ingegneri nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
- b) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo.

2. Non sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni.

3. La Commissione elettorale, nei dieci giorni successivi alla proclamazione, procede a verifica della dichiarazione del candidato, dichiarandone, in caso di dichiarazione infedele, l'ineleggibilità, sostituendolo con il primo dei non eletti, in regola con la dichiarazione.

4. Contro la decisione della Commissione elettorale di cui al punto 3 è ammesso reclamo, entro i successivi dieci giorni, al Consiglio nazionale con le procedure di cui al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

5. L'insediamento del Consiglio territoriale avverrà successivamente alla decisione di cui al comma 4 e ai provvedimenti conseguenti.

6. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Articolo 5 Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale è chiamato a presenziare il Notaio incaricato, redigendo apposito verbale recante gli esiti delle votazioni e la proclamazione degli eletti.

2. Il Presidente della Commissione elettorale trasmette, entro la medesima giornata, al Consiglio territoriale, al Consiglio nazionale degli Ingegneri e al Ministero della Giustizia il verbale di cui al comma precedente.

Articolo 6

Risultati delle elezioni

1. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
3. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli adempimenti necessari all'attivazione del sistema di voto telematico cui conformare le procedure elettorali dovranno essere assoggettati a specifico collaudo tecnico amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale.
2. Per le elezioni dei Consigli territoriali, da indirsi nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio territoriale con propria deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 2, comma 1. Qualora il Consiglio territoriale ritenga di svolgere le elezioni in modalità tradizionale, secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, nella delibera di indizione, adottata entro il medesimo termine, dovrà attestare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamento in vigore. L'attestazione non è necessaria qualora l'indizione delle elezioni sia successiva alla scadenza prevista dal primo periodo del presente comma 2.